

CODICI

DPR 22.12.1986 n. 917

*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) - (S.O. n. 1
G.U. 31.12.1986 n. 302)*

TESTO IN VIGORE

Versione in vigore dal 31.12.2024

Art. 177 - Scambi di partecipazioni ⁽¹⁾

1 La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'**articolo 73**, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'**articolo 2359**, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, ovvero incrementa [...] ⁽²⁾ la percentuale di controllo ⁽³⁾ in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni [...] ⁽⁴⁾, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'**articolo 87** e quella parziale di cui agli **articoli 58** e **articolo 68**, comma 3 ⁽⁵⁾.

2 **In caso di conferimenti di azioni o quote in società', mediante i quali la società' conferitaria acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una società' di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società' conferitaria per effetto del conferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4:**

a) e' inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;

b) e' superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale. ⁽⁶⁾

2 bis

Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ne incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

a) le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

b) le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all'articolo 5, comma 5. ⁽⁷⁾

2 ter

Se sono conferite partecipazioni detenute in una società, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che, al momento del conferimento, rientra tra i soggetti indicati all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis, le percentuali ivi indicate devono sussistere per le partecipazioni da essa detenute direttamente, o indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile anch'esse rientranti tra i soggetti indicati all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), il cui valore contabile complessivo è superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette società controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. ⁽⁸⁾

2 quater

Nel caso di effettuazione di conferimenti ai sensi del precedente comma 2-bis, in capo alla conferitaria il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite. ⁽⁸⁾

3

Si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 2.

Note:

- (1) Articolo inserito dall'[art. 1](#), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall'1.1.2004.
- (2) Le parole "in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario," sono state soppresse dall'[art. 17](#), comma 1, lett. c), n. 1), DLgs. 13.12.2024 n. 192, pubblicato in G.U. 16.12.2024 n. 294. Ai sensi del successivo comma 2, la presente disposizione si applica alle operazioni effettuate a partire dal 31.12.2024.
- (3) Le parole "ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo" sono state inserite dall'[art. 1](#), comma 1, lett. c), n. 1, DLgs. 6.11.2007 n. 199, pubblicato in G.U. 9.11.2007 n. 261, S.O. n. 228. Ai sensi del successivo art. 2, comma 1, la disposizione si applica alle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni effettuate a partire dall'1.1.2007.
- (4) Le parole "o quote" sono state soppresse dall'[art. 12](#), comma 4, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 8, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall'1.1.2004.
- (5) Le parole "articolo 68, comma 3." sono state sostituite alle precedenti "67, comma 1, lettera c)" dall'[art. 12](#), comma 4, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 8, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall'1.1.2004.

- (6) *Comma sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. c), n. 2), DLgs. 13.12.2024 n. 192, pubblicato in G.U. 16.12.2024 n. 294. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*
Testo precedente: "Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento."
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2, DLgs. 6.11.2007 n. 199, pubblicato in G.U. 9.11.2007 n. 261, S.O. n. 228. Ai sensi del successivo art. 2, comma 1, la disposizione si applicava alle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni effettuate a partire dall'1.1.2007;
- l'art. 12, comma 4, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 8, le disposizioni avevano effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall'1.1.2005.
- (7) *Comma sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. c), n. 2), DLgs. 13.12.2024 n. 192, pubblicato in G.U. 16.12.2024 n. 294. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*
Testo precedente: "Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ne incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e' esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma."
In precedenza il comma era stato inserito dall'art. 11-bis, comma 1, DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. 58.
- (8) *Comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. c), n. 2), DLgs. 13.12.2024 n. 192, pubblicato in G.U. 16.12.2024 n. 294. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*